

Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale.

di **Giovanni Samuele Foderà**

Sommario. **1.** Premessa; – **2.** Il quadro normativo *ante* legge di bilancio 2020; – **3.** Note minime sulla riparazione del danno da ingiusta detenzione (artt. 314 c.p.p. ss.); – **3.1.** (segue) cenni sulla condanna alle spese della parte civile e del querelante (artt. 541 e 542 c.p.p.); – **3.2.** (segue) profili d'interesse sulla condanna ingiusta accertata in sede di revisione per errore giudiziario (artt. 643 c.p.p. e ss.); – **3.3.** (segue) considerazioni minimaliste sulla legge Pinto; – **3.4.** Le spese nel processo civile *ex art.* 91, comma 1, c.p.c.; – **4.** Il diritto al rimborso delle spese di lite nel processo penale. Il quadro costituzionale ed europeo: profili di riflessione; – **4.1.** (segue) L'imputazione dei costi nel processo penale tedesco; – **4.2.** (segue) L'imputazione dei costi nel processo penale in Italia e nella CEDU: prime considerazioni; – **5.** Il rimborso delle spese di lite nel processo penale: un'esigenza processuale da tempo avvertita. I d.d.l. e le iniziative ministeriali; – **6.** Gli artt. 1015 – 1022 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di bilancio); – **7.** Conclusioni.

1. Premessa.

Il codice del processo penale non conteneva fino all'avvento all'art. 1, commi 1015 – 1022, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di bilancio) alcuna disposizione espressa o di mero rinvio disciplinante il fenomeno della rifusione delle spese giudiziarie sostenute dall'imputato assolto (vedremo con quale formula, v. par. 5) quando l'azione penale sia avviata direttamente dalla Procura della Repubblica.

Il dirigismo statale, quindi, per lungo tempo ha escluso la condanna dello Stato al rimborso delle spese di giustizia sulla base di una "giustificata" esigenza di prevenzione e repressione dei reati (par. 4), che a costo di un sacrificio ritenuto accettabile, quello delle finanze dell'ex accusato, comportava che lo Stato stesso non corrispondesse alcunché, salvo peculiari ipotesi. Proprio da queste ultime occorre principiare per ravvisare quelle linee guida che, unitamente ai parametri costituzionali e comunitari (par. 4), hanno permesso di dare, quale segno di civiltà di cui si sentiva la mancanza, una risposta affermativa al quesito. Il tutto, nella piena consapevolezza che fino all'avvento della legge n. 178 cit. l'unico tipo di ristoro previsto dall'ordinamento era quello riguardante i casi di "ingiusta detenzione",

giacché sconosciuto era l'istituto dell'"ingiusta imputazione"¹ e la conseguente possibilità per l'indagato/imputato dichiarato innocente distogliere le spese legali comunque affrontate².

2. Il quadro normativo ante legge di bilancio 2020

Il quadro normativo non era scevro di riferimenti se si tiene conto del diritto processuale penale, della legislazione speciale, nonché del processo civile. Di rilievo sono infatti gli artt. 314, 541, 542, 643 c.p.p., come la L. 24 marzo 2001 n. 80 (c.d. legge Pinto) e, infine, l'art. 91 c.p.c. Disposizioni, ognuna d'esse, che sebbene aventi certune peculiarità oggettive e soggettive, fondando un comune meccanismo indennitario in favore dei soggetti danneggiati dal "sistema giustizia"³.

Già nel periodo *ante* legge n. 178 cit. ci si è chiesti se fosse possibile prevedere la condanna alle spese da parte dello Stato in caso di ingiusta imputazione e la latitudine di tale possibilità, ovvero sia se ciò fosse possibile per qualunque tipo di assoluzione o solo per taluna di esse (par. 6). Come si chiarirà l'estensione del citato istituto pare ragionevole solo in caso di assoluzione con formula ampiamente liberatoria, questo al fine di escludere residui di responsabilità, specie in sede civile. Peraltro, tutto ciò prendendo le mosse da due constatazioni: la prima rappresentata da un modello che si affianca, e quindi si distingue, da quello previsto per l'ingiusta detenzione e per l'errore giudiziario. La seconda avendo cura di assegnare alla responsabilità civile del pubblico ministero un ruolo marginale nei termini in cui l'istanza riparatoria non è diretta contro colui che è preposto all'iniziativa processuale ma verso lo Stato, salvo l'eventuale il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo, con ciò producendo una "responsabilizzazione" dello stesso (par. 4).

3. Note minime sulla riparazione del danno da ingiusta detenzione (artt. 314 c.p.p. ss.)

Stabilisce l'art. 314, comma 1, c.p.p. che chi abbia subito un'ingiusta detenzione – ossia una detenzione frutto di fatti e circostanze ai quali non ha dato corso o contribuito a darvi causa per dolo o colpa grave – ha diritto a un'equa riparazione del danno patito (cd. ingiustizia sostanziale). In questo

* L'articolo riflette le opinioni dell'Autore e non impegna l'amministrazione di appartenenza.

¹ E. NAVARETTA, *Il danno non patrimoniale principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, 338, nt. 81.

² Cass. pen., Sez. I, 14.11.2003, n. 444; ID., Sez. III, 13.3.2008, n. 11251; L. KALB, *Le spese di giustizia*, in AA. VV., *Procedura penale. teoria e pratica del processo*, dir. da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. IV, a cura di L. Kalb, 798.

³ Cass. pen., n. 11251 cit.

caso sorge il diritto all'indennizzo parametrato alle conseguenze derivanti dall'ingiusta sottoposizione alla custodia cautelare subita⁴. Tuttavia la sentenza di assoluzione non è sufficiente per ottenere l'indennizzo in parola, posto che il giudice del merito, cui la domanda è diretta, è tenuto ad accertare la specifica condotta del richiedente, la quale costituisce dato dirimente⁵.

Una conclusione differente, cioè la sola presa d'atto della mera assoluzione, non è accettabile sotto un duplice punto di vista: innanzi tutto, perché non tiene conto del dato normativo, che richiede la verifica sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave causativa dell'applicazione della misura cautelare, giungendo, talora, fino a estremismi pur di escludere qualsiasi forma di responsabilità dello Stato (e del magistrato), e ciò, dunque, pur di non pagare⁶. In secondo luogo, perché opinare diversamente conduce alla paradossale conclusione che tutte le restrizioni cautelari seguite da un'assoluzione, per *tabulas*, sarebbero ingiuste.

Non è corretto poi addurre, al fine di ottenere il citato indennizzo, l'inutilizzabilità delle circostanze che non hanno formato oggetto di vaglio dibattimentale. È noto, infatti, che quale che sia il motivo per il quale l'elemento probatorio, per scelta processuale o dimenticanza, non venga a costituire oggetto del vaglio dibattimentale, non ne resta pregiudicata al tal fine la valenza e utilizzabilità. La condotta dolosa o gravemente colposa deve essere compulsata sulla base degli elementi di prova utilizzabili nella fase delle indagini, la cui effettività e legittimità non resti espressamente esclusa al dibattimento. In quest'ultimo caso, infatti, viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.

È noto poi che l'indennizzo è escluso in due ipotesi: quando la condotta è volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge. Oppure quando la condotta consapevole e volontaria sia, in base all'*id quod plerumque accidit*, tale da creare allarme sociale e un doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo⁷.

Ai fini che qui interessano la condotta può essere tanto dolosa quanto colposa e con riferimento a quest'ultima osta al riconoscimento del diritto alla riparazione, ex art. 314 c.p.p., quella condotta che pur tesa ad altri risultati sia attuata in modo eclatante o con macroscopica negligenza, imprudenza,

⁴ Cass., SS.UU. 12.10.1993, Durante, in *Cass. pen.* 1994, 283.

⁵ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2012, 457 ss. sui presupposti legittimanti la misura; CGUE, 9.6.2005 ricorso 42644/02 su alcuni profili critici dell'art. 314 c.p.p.

⁶ Cass. pen, Sez. IV, 10.6.2008, n. 40297; ID., sez. IV, 28.11.2007, n. 4194.

⁷ Cass. pen., SS.UU., 13.12.1995, n. 43.

trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari; condotta tale da determinare una situazione non voluta, ma prevedibile, che giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria. Traducendosi, quindi, in una situazione che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso⁸.

Detta colpa grave (o dolo) ben può essere rappresentata da comportamenti sia processuali sia extraprocessuali anteriori o posteriori al momento restrittivo della libertà personale⁹; sicché, l'applicazione della disciplina normativa impone l'analisi di siffatti comportamenti da parte del giudice, anche precedenti l'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato. Anzi, è proprio questo il compito del giudice della riparazione¹⁰, il quale ne deve fornire compiuto convincimento in motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità¹¹.

Tracciato il raggio d'azione dello strumento, occorre ricordare che qui il Legislatore si è premurato di indicare come l'indennizzo vada determinato¹², anche tenendo conto del tempo di pena ingiustamente sofferta. Fissando, altresì, il tetto massimo di somma risarcibile a titolo di danno patrimoniale e non, pari a euro 516.456,90, ed evitando le mere sovrapposizioni delle voci di danno¹³.

Peraltro, da sempre la giurisprudenza attribuisce all'istituto *de quo*, così come alla riparazione dell'errore giudiziario (par. 3.2), collegati sia sul piano sostanziale che procedurale dal richiamo di cui all'art. 315 co. 3 c.p.p., natura indennitaria e non già di risarcimento del danno¹⁴, correndo l'obbligo di dare al più valore al profilo solidaristico nell'ambito dei due primi casi. Del resto, se il Legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione (o dell'errore giudiziario) come risarcimento dei danni il danneggiato sarebbe stato gravato non solo dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo nelle persone che hanno agito, ma anche la prova dell'entità dei danni subiti. Una soluzione del genere, però, si sarebbe posta in conflitto con l'esigenza di garantire un adeguato ristoro a coloro i quali siano stati comunque ingiustamente

⁸ Cass. pen., SS.UU., *ult. cit.*

⁹ Cass. pen., Sez. IV, 7.10.1994 offre una lettura rigorosa degli indici sintomatici volti ad escludere l'indennizzo; *contra* Trib. Milano 20.11.2000 su posizioni maggiormente garantiste per l'istante.

¹⁰ Cass., Sez. IV, 16.10.2007, n. 42729.

¹¹ Cass., SS.UU., del 15.10.2002, n. 34559.

¹² AA.VV., *La vittima del processo, i danni da attività processuale penale*, a cura di G. Spangher, Torino, 2017; E. NAVARETTA, *op. ult. cit.*

¹³ Cass., Sez. civ., SS.UU. n. 26972/ 2008.

¹⁴ Cass., Sez. IV, 04.11.2015 n. 7787.

condannati o privati della libertà personale. L'obiettivo è stato, allora, quello di evitare defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni, ciò trovando fondamento normativo nell'art. 24, comma 4, Cost., ma anche negli art. 5, comma 5, CEDU e 9 n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici¹⁵.

In breve, ciò che emerge è l'esistenza di un sistema volto a tutelare la vittima d'ingiusta detenzione il cui ristoro però soggiace a precisi presupposti che nella loro oggettività rischiano di essere contaminati da indici sintomatici talora non propriamente pertinenti.

L'ingiusta imputazione, quanto meno in senso stretto, dal canto suo non rappresenta un duplicato concettuale, meramente analogico, dell'ingiusta detenzione finalizzato a riconoscere il risarcimento del danno per effetto della lesione patrimoniale e morale subita dall'imputato¹⁶.

I due istituti hanno, ovviamente, un'assonanza in punto d'ingiustizia del danno, entrambi assecondano una prospettiva vittimologica in cui gioca però in modo più o meno evidente, e a seconda dell'istituto che viene in rilievo, il comportamento-processuale dell'imputato. Nell'istituto che qui viene in rilievo ad avere incidenza è pure il tipo di assoluzione, dovendosi e potendosi accogliere solo formule ampiamente liberatorie, perché solo esse obliterano possibili residui di responsabilità attinenti alla condotta.

Quanto poi al parametro monetario di riferimento, mentre con l'ingiusta detenzione il Legislatore si è premurato di fissarne i limiti minimi e massimi, in quanto l'indennizzo in tale occasione tende a riparare il torto subito da chi si è visto privare ingiustamente della propria libertà personale, con riferimento alla rifusione delle spese nel processo penale si dirà appresso¹⁷.

3.1. (segue) cenni sulla condanna alle spese della parte civile e del querelante (artt. 541 e 542 c.p.p.)

A regolare in via generale il tema della condanna alle spese nel processo penale è il primo comma dell'art. 535 c.p.p. secondo cui "la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali". La disposizione che appare d'ampia portata, prima della novella poteva riguardare una condanna in cui parte soccombente poteva essere, oltre che la parte civile o il responsabile civile, lo Stato. Del resto, mentre l'art. 533 c.p.p. espressamente si riferisce nella rubrica alla "condanna dell'imputato", l'art. 535 c.p.p. invece in termini generalisti parla di "condanna alle spese".

A *fortiori*, come si chiarirà, i progetti di riforma che giacevano in Parlamento incidevano sull'art. 533 c.p.p. e non sull'art. 535, segno evidente della

¹⁵ Cass. pen., *ult. cit.*

¹⁶ Trib. Torino, sent. n. 3170/2015.

¹⁷ Trib. Torino, *ult. cit.*

genericità di quest'ultima disposizione. A ciò, però, si poteva già replicare che una lettura sistematica di tipo generalista, o valorizzante la collocazione dell'art. 535 nel c.p.p., conduceva a collegare la condanna in capo al solo colpevole. Conclusione cui si poteva opporre che esistono nello stesso c.p.p. altre disposizioni ricognitive della tutela d'interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, subordinati a precise condizioni come previsto dal combinato di cui agli artt. 542 e 427 c.p.p., le quali regolano l'ipotesi della condanna alle spese in caso di reati a querela di parte e dunque di interessi per lo più a carattere personale.

È però diversa l'imputabilità delle spese a seconda che trattasi di remissione o di improcedibilità/assoluzione. Nel primo caso trova applicazione l'art. 340, comma 4, c.p.p., sicché le spese processuali in favore dello Stato sono poste in capo al querelato¹⁸, salvo che nella remissione sia diversamente convenuto; nel caso di assoluzione/improcedibilità, invece, il giudice condanna il querelante alla rifusione delle spese e il relativo capo, inserito in sentenza, è espressamente appellabile (artt. 576, comma 2; 542 c.p.p.) Tale possibilità ricorre anche in caso di sentenza di non luogo a procedere ex art. 427 c.p.p. È dato osservare che il giudice quando pronuncia con le formule ampiamente liberatorie che "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", se n'è fatta richiesta, condanna il querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. Inoltre, se il querelante si è costituito parte civile, il giudice lo condanna anche a quelle del responsabile civile¹⁹. Tale condanna, però, può essere esclusa qualora il giudice ravvisi "giustificati motivi" idonei a procedere alla compensazione totale o parziale²⁰.

In caso di "colpa grave"²¹, che è l'equivalente della lite temeraria nel processo civile ex art. 96 c.p.c.²², è pure previsto il risarcimento dei danni eventualmente causali all'imputato assolto ovvero al responsabile civile convenuto in giudizio (artt. 427 e 542 c.p.p.)²³.

¹⁸ A. ANCESCHI, *L'azione civile nel processo penale*, in *Fatto & diritto*, collana diretta da P. Cendon, Milano, 2012, 158.

¹⁹ L. PARLATO, *La rifusione delle spese processuali sostenute dall'assolto*, in AA. VV. *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, a cura di G. Spangher, Torino, 2017, 231, ove si legge che il rimborso previsto a carico della parte civile si limita a coprire le spese sostenute dall'imputato a causa della costituzione della stessa parte civile e non comprende ogni esborso da lui affrontato per difendersi dalle accuse a lui addebitategli.

²⁰ F. RIGO, *La sentenza*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, dir. da G. Spangher, vol. IV, tomo II, a cura di Spangher, Torino, 2009, 667.

²¹ Cass. pen., Sez. V, 16.01.2004, n. 31728 sulla "colpa grave".

²² G. LATTANZI- E. LUPO, *op. cit.*, 274 ritengono trattasi di "responsabilità aggravata".

²³ Cass., 02.07.2008, n. 26663.

Nei casi di assoluzione secondo le formule assolutorie sopra indicate, il giudice condanna, altresì, il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato *ex art.* 110 co. 3 T.U.S.G.²⁴.

La *ratio* di questa disciplina è riconducibile alla qualificazione di condizione di procedibilità dell'azione penale ravvisabile nella querela (art. 336 c.p.p.)²⁵, la quale è prevista per i reati, spesso di minore rilevanza, fondati su un conflitto di tipo interpersonale e posti a tutela di beni giuridici riferibili direttamente alla persona offesa. È il querelante, cioè, che dà impulso con la propria manifestazione di volontà al processo penale, per cui è corretto sostenere su di esso gravino le spese di lite, salvi giusti motivi e che, se è ravvisabile in capo a questi una grave colpa, gli siano accollate oltre le spese, anche sopportate dallo Stato, pure i danni²⁶.

Ai gradi di giudizio successivi al primo si interessa, invece, l'art. 592 c.p.p.: secondo tale disposizione il giudice che dichiara inammissibile o rigetti l'impugnazione della parte civile deve condannarla alle spese del processo anticipate dallo Stato. In tale ipotesi, come osservato dalla giurisprudenza sopra citata, la responsabilità per le spese del processo si giustifica alla luce dei suddetti criteri considerato che è la parte civile a essere causa del processo di impugnazione, differentemente dal processo di primo grado. Tale parte civile, peraltro, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che valorizza la valenza generale degli artt. 574, 575 e 576 c.p.p., ha diritto a impugnare tanto in appello quanto in Cassazione ai sensi dell'art. 568 co. 2 c.p.p. quando, appunto, trattasi della condanna alle spese anticipate dallo Stato²⁷.

Ciò che evidentemente si trae dalle battute riassuntive di quanto sopra detto è che il Legislatore si è interessato di far gravare in capo alla parte civile le spese del processo qualora il suo comportamento sia violativo di una regola cautelare. È vero però che il processo prende avvio perché la notizia *criminis* giunta all'attenzione del magistrato viene ritenuta potenzialmente meritevole di accertamento e in questo senso l'iniziativa del soggetto privato "si annacqua", perché la palla passa alla pubblica accusa. Si vuole dire cioè che forse una più attenta indagine del P.M. e dei suoi ausiliari di certo può produrre un effetto *tranchant* già a monte circa la consistenza della (potenziale) notizia *criminis*. Il non aver impedito tutto ciò, tramite il mezzo dell'archiviazione, rende la posizione del P.M. non dissimile rispetto a quella del soggetto privato, salvo evidentemente il caso in cui la notizia criminosa

²⁴ G. PAVICH, *Il gratuito patrocinio*, in *Officina penale e processo*, Milano, 2012, 57 ss. sulla distrazione delle spese in favore dello Stato in caso di gratuito patrocinio.

²⁵ A. MARIN, *A quali condizioni è possibile esercitare un'azione civile contro il querelante per infondatezza della querela*, in www.petraccimarin.it.

²⁶ Cass. pen., SS.UU. 5.10.2005, n. 41476.

²⁷A. ANCESCHI, *op. cit.*, 388.

sia falsa e forvi la pubblica accusa. Nel qual caso, però, ci si troverebbe dinanzi ad un'ipotesi, non di colpa grave che giustifichi l'addebito di responsabilità, bensì di autentico delitto da parte del querelante, in specie falsità ideologica ex art. 483 c.p., oltre che calunnia.

Indipendentemente da ciò però se è innegabile che possa ravvisarsi noncuranza o trascuratezza del magistrato preposto all'accertamento, e altresì vero che con una scelta operata a monte dallo stesso Legislatore, quella stessa responsabilità comportamentale è addossata esclusivamente in capo alla parte civile, di tal che sarà costui a sostenere le spese del processo. In conclusione, sebbene la norma si riferisca al solo querelante che agisce con colpa grave, è innegabile cogliere che in casi siffatti emerge un errore dell'autorità inquirente quante volte l'emersione della verità processuale avrebbe evitato il processo o addirittura la sentenza di condanna. Di questo errore, di conseguenza, non si può non tener conto. La presa di coscienza del Legislatore è però solo parziale. Questi, infatti, ha ritenuto di addossare al solo querelante le spese, così tralasciando qualsiasi discussione su profili di responsabilità del magistrato. Non opera, dunque, la responsabilità civile di questi perché difetta un addebito per la colpa grave. Quest'ultima emerge, a parere di molti, in occasione di un fatto che sia incontrovertibile in base agli atti del processo.

Non si ravvia, secondo i più, nemmeno una colpa grave qualificata alla stregua della violazione di legge, perché manca il carattere manifesto. Al più potrebbe rilevare una colpa grave da ricondurre al travisamento del fatto o delle prove, ma qui è necessaria un'indagine caso per caso.

3.2. (segue) profili d'interesse sulla condanna ingiusta accertata in sede di revisione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p. e ss.)

Quella di cui alla riparazione dell'errore giudiziario a seguito di giudizio di revisione è un'altra ipotesi legale in cui viene in gioco il diritto indennitario²⁸. Anche qui, infatti, il proscioglimento comporta – qualora sia escluso il dolo o la colpa grave nella contribuzione all'errore giudiziario – il riconoscimento del citato diritto, il quale per espresso dettato legislativo deve tener conto della durata della pena eventualmente espiata ovvero del periodo d'internamento sofferto, nonché delle conseguenze personali e familiari patite in virtù della condanna.

I casi che tradizionalmente giustificano il ristoro sono individuati nella a) detenzione conseguente a pena definitiva; b) carcerazione cautelare; c) internamento in misura di sicurezza; d) sottoposizione ed espiatione a misure alternative disposte dalla magistratura di sorveglianza, quali, ad esempio,

²⁸ Cass. pen., Sez. IV, 22.01.2004, n. 2050, parla d'indennizzo; AA.VV., *Danni da reato - Responsabilità processuale - Pubblica amministrazione*, in *Trattato dei nuovi danni*. Volume VI (a cura di P. Cendon), Milano, 2011, 460.

semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento al servizio sociale etc.²⁹. Queste sono situazioni per lo più limitative della libertà del soggetto. Esse per essere legittime devono essere sorrette da un valido, indiscusso e incontrovertibile impianto motivazionale, esente quindi da lacune o dubbi probatori. Di conseguenza, l'errore giudiziario si pone in questa linea di confine, sovvertendo un processo improntato sui canoni di giustizia, finendo per compromettere, sebbene non irrimediabilmente, lo sviluppo della persona.

A fronte di tale errore, da accertarsi, sorge un'obbligazione pecuniaria di fonte legale che può essere *una tantum* ovvero una rendita vitalizia. La determinazione del *quantum* deve tener conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno³⁰.

Peraltro, l'esame degli artt. 643-647 c.p.p. non dà adito a dubbi circa l'inesistenza di un tetto massimo d'indennizzo (v. anche par. 3 e 5)³¹ nell'ambito del quale, valutate le circostanze concrete, il giudice può spaziare³². Inoltre, l'avente diritto, qualora ne faccia richiesta, può essere accolto in istituti sanitario-assistenziali a spese dello Stato.

La norma lascia evidentemente in ombra il problema del rimborso delle spese processuali, anche di quelle concernenti il giudizio di revisione, ma questo è un vuoto solo apparente se solo si considera che il diritto alla riparazione tiene luogo anche delle "conseguenze personali [...] derivanti dalla condanna", attuandosi, fra gli altri, "[...] mediante il pagamento di una somma di denaro". In questo caso, infatti, si coglie quel profilo di accessorietà che giustifica la rifusione delle spese processuali, giacché la congiuntiva "e" separa il fatto storico della pena espiata o dell'internamento dalle conseguenze che possono anche essere riferite al tema di che trattasi³³. *De iure condendo*, alla luce della recente novella (v. par. 5), paiono cadere quelle tesi che escludono il rimborso delle spese legali rappresentate anche dai costi sostenuti per il giudizio di revisione.

²⁹ A. FUSI, *Manuale dell'esecuzione penale*, in *Il processo penale dell'accusato*, collana diretta da E. Stefani, 2013, 223.

³⁰ Cass. pen., Sez. III, 21.06.2011 n. 10690.

³¹ G. CORSO - G. ALPA - P. MAGGIO, *op. ult. cit.*; E. NAVARETTA, *op. ult. cit.*

³² Cass. pen., Sez. IV, 21.04.1994, n. 532; ID., Sez. IV, 06.08.2009, n. 40906 secondo cui tra i dati da valutare ai fini di quantificare la riparazione dell'errore giudiziario rientrano le conseguenze familiari e personali.

³³ Cass. pen., Sez. IV, 7.11.2007, n. 4166, secondo cui "[...] nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali" e, *a fortiori*, sembrerebbe di quelle del giudizio originario.

3.3. (segue) considerazioni minimaliste sulla legge Pinto

Attraverso la modifica dell'art. 111 Cost., per mezzo della novella del 1999, è stato costituzionalizzato il principio del giusto processo, teso a porre un freno alla protrazione oltre la soglia di ragionevolezza³⁴ dei procedimenti giudiziari protratti e a evitare la condanna, a più riprese, dell'Italia da parte dei giudici europei per la violazione dell'art. 6 CEDU.

In conseguenza tanto di questa *défaillance structurelle* quanto dell'attuazione del principio in parola si deve allora la stesura della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio nota come c.d. "legge Pinto", che all'art. 2 dispone che "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, § 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione".

Centro nevralgico è il profilo dell'equa riparazione avente secondo prevalente giurisprudenza veste indennitaria³⁵, mentre si discute della natura del danno non patrimoniale che sovente viene qualificato come danno-evento (o *in re ipsa*), ancorché da provarsi in via presuntiva³⁶.

Certo è che sul piano descrittivo la norma non contiene alcun riferimento all'art. 111 Cost., ma solo un rinvio mobile all'art. 6 CEDU piegato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo a seconda del contesto di volta in volta preso in esame.

Alla legge Pinto, invece, si attribuisce il pregio di aver assunto i tratti di tipicità e specialità che sono comuni all'ingiusta custodia cautelare (art. 314 c.p.p.), oltre che all'ingiusta condanna accertata in sede di revisione (art. 643 c.p.p.), in tema di errore giudiziario.

Com'è noto poi affinché abbia luogo la corresponsione dell'indennizzo ex art. 2 L. 89/2001 il fatto giuridico costituito dall'irragionevole durata del processo deve accertarsi in concreto. Si deve cioè aver riguardo alle modalità e alle circostanze di svolgimento del singolo procedimento giurisdizionale presupposto, onde verificare se la corresponsione della somma spetti. Ciò

³⁴ R. PARTISANI, *La irragionevole durata del processo nel pluralismo delle fonti e dei sistemi di tutele – I parte*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc.1, 2011, 0215B.

³⁵ In verità la norma utilizza l'espressione "riparazione del pregiudizio" e non risarcimento né d'indennizzo, il che lascia intendere la scelta del Legislatore di non prendere una chiara posizione sulla natura dell'obbligazione, sì da creare un certo disagio nell'inquadrare la figura *de quo*. Per la natura indennitaria v. da atto lecito ma dannoso v. Cass. civ., 13.04.2006, n. 8712; Cass. civ., 19.09.2005, n. 18455; Cass. civ., 22.10.2002, n. 14885; Cass. civ., 8.08.2002, n. 11987; Cass. civ., 26.07.2002, n. 11046).

³⁶ Per un difficile coordinamento tra la natura indennitaria e la restante parte della disposizione (art. 2), quella in cui si fa riferimento al danno non patrimoniale, v. M. AZZALINI, *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stalli applicativi e interventi riformatori*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc.5, 2012, 1702B.

postula innanzi tutto che la legittimazione sia ristretta: solo le parti del processo presupposto, oltre che agli eredi. Vengono, viceversa, esclusi i terzi estranei al processo, sebbene dall'eccessiva durata possono aver indirettamente sofferto un pregiudizio, patrimoniale o morale.

Tale accertamento postula altresì che la "durata del processo oltre il termine, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appa[ia] [ir-]ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale". Inoltre, è di corretta spettanza l'equa riparazione "anche quando il grave ritardo nella definizione dei processi sia causato da disfunzioni generalizzate, riferibili all'intero settore della giustizia o anche a singoli rami di essa o a singoli uffici giurisdizionali, ma pur sempre tali da sfuggire, nell'immediato, alla possibilità d'intervento dei singoli operatori coinvolti, loro malgrado, in tali disfunzioni"³⁷.

Accertato tutto ciò, è possibile ottenere il ristoro per la lesione subita, la quale può ricomprendere a titolo di danno patrimoniale, nel segno di una civiltà giuridica acquisita, il rimborso delle spese di lite che la parte ha ingiustamente sostenuto in conseguenza dell'inutile protrazione del processo. Ciò, ovviamente, va valutando caso per caso, nel senso che molto dipendere dall'esito positivo o negativo del processo irragionevolmente protrattosi. Più in particolare, se l'esito del giudizio è negativo perché è intervenuta una condanna per la parte e a tale epilogo si perviene dopo un lasso di tempo considerevole, allora è ipotizzabile che il soggetto abbia sostenuto delle spese legali maggiori di quelle che avrebbe sostenuto se il processo si fosse svolto rapidamente. In disparte, dunque, che una parte dei costi di difesa saranno allocati in capo al condannato, quel di più rappresentato dalla protrazione del giudizio, ad avviso di chi scrive, andrà risarcito, ove provato.

Il discorso invece si fa più semplice qualora il soggetto non sono subisca la lesione dell'irragionevole durata del processo, ma sia persino assolto con le formule di cui si dirà (par. 6). In questo caso appare ragionevole ipotizzare il completo ristoro delle spese di lite.

3.4. Le spese nel processo civile ex art. 91, comma 1, c.p.c.

È noto che nel processo civile è prevista la possibilità che il giudice disponga che sulla parte soccombente, sia essa attore o convenuto, gravino in tutto o in parte le spese processuali e legali della parte vincitrice ex art. 91 c.p.c.: infatti il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente (o le parti soccombenti) al rimborso delle

³⁷ Cass. civ., 03.01.2003, n. 8.

spese (effettivamente sostenute) a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Questa *regola iuris*, costituente l'ipotesi base di responsabilità per le spese del processo, in termini generali enuncia l'ovvia constatazione che anche l'attività processuale, come qualsiasi attività umana, ha un costo, il quale nell'ottica del processo riguarda soprattutto oneri fiscali e oneri di compenso ai difensori, ai consulenti tecnici, oltre che altri oneri coordinati con l'attività dell'ufficio (i cd. diritti di cancelleria, compensi agli ufficiali giudiziari, ecc.).

Ora, mentre sul piano delle anticipazioni di queste spese processuali la soluzione è offerta dall'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale li pone in capo a ciascuna parte, a meno che la legge o il magistrato non dispongano diversamente, con riferimento all'imputazione delle spese in conseguenza dell'epilogo del processo vale la regola di chiovendiana memoria che la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione³⁸, e cioè vige il principio secondo cui chi ha torto è tenuto al pagamento delle spese processuali.

A discapito di posizioni che qualificano questo tipo di allocazione come una forma di risarcimento del danno, è forse più corretto sostenere che l'imputazione/il rimborso delle spese di lite si ha perché ci si trova dinnanzi a un atto lecito ma dannoso, tale è perché nella stessa nozione di "azione" è implicito che "l'agire o il resistere in giudizio quando ancora non si sa se il giudice darà ragione o torto, costituisce né più né meno che l'esercizio di un diritto [art. 24 Cost.], che ovviamente rimane tale anche se successivamente il giudice avrà dato torto"³⁹.

L'art. 91, comma 1, c.p.c., dunque, prevede un sistema allocativo o comunque causalistico di un costo⁴⁰, quello processuale, in capo alla parte soccombente, non già a titolo di risarcimento dei danni per un comportamento che non è assolutamente illecito (in quanto espressivo di un esercizio di un diritto), ma solo come conseguenza obiettiva della soccombenza e senza natura sanzionatoria⁴¹. La funzione è allora di remora e di stimolo del senso di auto-responsabilità, nel momento in cui il soggetto decide di agire o resistere in giudizio⁴².

³⁸ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1940, 147; P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936; Corte Cost., 25 giugno 1985, n. 190.

³⁹ A. CARRATTA – C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile, I - Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2018, 52 ss.; G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 454 ss.; Cass. civ., SS.UU., 7.01. 2014, n. 61.

⁴⁰ Cass. civ., 30.05.2000, n. 7182; ID., 15.10.2004, n. 20335; ID., 27.11.2006, n. 25141; ID., 30.04.2010, n. 7625; ID., 30.03.2011, ord. n. 1307, le quali evidenziando che la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità.

⁴¹ Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4485.

⁴² A. CARRATTA – C. MANDRIOLI, *op. cit.*, 53.

Il principio di soccombenza proprio del processo civile è pure richiamato, sebbene in modo frammentario, nel sistema penale (par. 3.1). Esso invero per lungo tempo non è stato mutuato del tutto nel sistema penale in virtù delle differenze di fondo con il sistema civile (par. 4), giacché forti erano le resistenze di volgere questo principio nei confronti dello Stato (parr. 5 e 6)⁴³.

4. Il diritto al rimborso delle spese di lite nel processo penale. Il quadro costituzionale ed europeo: profili di riflessione

Il principio della soccombenza per lungo tempo non ha invece trovato applicazione nel processo penale, quantomeno nei termini sopra indicati (par. 3.4)⁴⁴.

La normativa processual-penalista *ante* Legge di Bilancio 2020 infatti non prevedeva che lo Stato corrispondesse, salve le ipotesi espresse nel par. n. 3 ss., "alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione"⁴⁵.

Nel chiedersi se una scelta di tal fatta fosse ragionevole e se la lacuna del sistema potesse essere volontario oppure no e, dunque, in tale ultima ipotesi colmata attraverso l'ausilio dei principi costituzionali, in specie gli artt. 2 e 24 Cost., onde riportare detto sistema ad unità, la migliore dottrina già da tempo auspicava la necessità di un mutamento o, meglio, di un rinnovamento di questo sistema. Sostenendo, in particolare, la necessità della rifusione delle spese nel processo penale (in cui la difesa tecnica è obbligatoria e irrinunciabile⁴⁶, ma non gratuita e salvi i casi di patrocinio a spese dello Stato)⁴⁷ in favore dell'imputato assolto con formula piena, rintracciando il fondamento dell'assunto nel principio di solidarietà, oltre che di difesa, attuabile a mezzo del riconoscimento del diritto all'indennizzo⁴⁸.

L'assunto, che a giudizio di chi scrive, appare più che meritorio richiede una breve riflessione, sia perché s'impone un bilanciamento fra opposte esigenze costituzionali sia perché la questione è anche d'interesse in altre parti d'Europa.

4.1. (segue) L'imputazione dei costi nel processo penale tedesco

In Germania il tema concernente gli strumenti di carattere riparatorio, quale conseguenza dell'attività giudiziaria penale di carattere dannoso, è oggetto

⁴³ L. PARLATO, *La rifusione delle spese processuali sostenute dall'assolto*, cit., 230.

⁴⁴ R. GAMBINI, *Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1361; L. PARLATO, *op. cit.*, 229.

⁴⁵ Cass. pen., 13.03.2008, n. 11251.

⁴⁶ Corte Cost., 10.10.1979, n. 125; Corte Cost., 22.12.1980, n. 188.

⁴⁷ L. PARLATO, *La rifusione delle spese processuali sostenute dall'assolto*, cit., 230.

⁴⁸ G. SPANGHER, *Proscioglimento dell'imputato e rifusione delle spese di difesa*, in *Giur. cost.*, 2003, 2333.

di un crescente dibattito. Questo può essere ricondotto all'ipotesi della responsabilità dello Stato (*Staatshaftung*) le cui origini risalgono al periodo prussiano⁴⁹, il cui codice del 1794: §§ 74, 75, Einleitung, Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (PrALR) fa riferimento al profilo indennitario-risarcitorio cui è tenuto lo Stato in occasione della lesione di un diritto tanto di carattere patrimoniale (*Enteignender Eingriff*) quanto non patrimoniale (*Aufopferungsgedanke*)⁵⁰.

L'attuale quadro normativo tedesco, sebbene frammentario, dà rilievo ad un gruppo di fattispecie il cui principale fondamento costituzionale è individuato nell'art. 34 GG (*Grundgesetz*): norma, questa, che prevede la responsabilità statale per i danni cagionati nell'esercizio di pubbliche funzioni. Si tratta, peraltro, di una disposizione che non può non essere letta in combinato con l'art. 19, IV, GG, che in termini più generali garantisce l'accesso alla giustizia a chiunque subisca una lesione dei propri diritti da parte del potere pubblico. È allora opportuno, in questo contesto, distinguere i casi in cui le attività siano lecite ma dannose da quelle che sono dannose *tout court*, perché violative della legge. Una distinzione, questa, cui corrispondono strumenti risarcitori differenti. Infatti, per i secondi vengono concepiti gli strumenti risarcitori previsti dal codice civile tedesco (BGB), mentre per i primi quelli disciplinati da un apposito articolo normativo⁵¹. Cui di recente si aggiunge da parte di un razionale Legislatore tedesco la disciplina sull'irragionevole durata del processo di cui al § 198 GVG, così riconoscendo un ristoro in caso di pregiudizio patito⁵², quale tematica di fiorente interesse dinanzi alle massime corti europee⁵³.

Oggetto di crescente interesse sul piano sia interno che sovranazionale è il profilo concernente il rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione. Trattasi di un aspetto, da un lato, disciplinato dal codice di rito tedesco (*Strafprozessordnung*), oltre che spagnolo, polacco e, dall'altro lato, invece, lasciato in ombra da altri ordinamenti e dalla giustizia europea.

⁴⁹ P. SCHÄFER – S. BONK, *Staatshaftungsgesetz (StHG)*, München, 1982, 19 ss.

⁵⁰ H. J. PAPIER, Sub § 839 BGB, in AA.VV., *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. V, a cura di Habersack, München, 2013, 2400 ss.

⁵¹ C. ROXIN, *Schünemann, Strafverfahrensrecht*, 2012, 503 ss.; B. KANNOWSKI, *Haftung bei Amtspflichtverletzung*, in AA.VV., *Kommentar zum BGB*, a cura di Rückert, Schäfer, München, 2013, 2875 ss.

⁵² C. ROXIN, *Schünemann, Strafverfahrensrecht*, cit., 505

⁵³ C. Eur. dir. uomo, 20.01.2009 e 10.05.2012, Sud Fondi e altri c. Italia; C. Giust. UE, 24.11.2011, C-379/10, Commissione europea c. Repubblica italiana; Corte Giust. CE, 13.06.2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Corte Giust. CE, 30.09.2003, C-224/01, Köbler; a parte gli specifici profili attinenti al sovraffollamento carcerario (C. eur. dir. uomo, 8.01.2013, Torreggiani c. Italia). In materia di ragionevole durata del processo, per una panoramica della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra i tanti, G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2009, 25 ss.

Brevemente, nel sistema tedesco è dato osservare che la decisione sulle spese viene adottata con la pronuncia giurisdizionale che conclude il procedimento penale. Questa decisione può essere oggetto di tempestiva impugnazione, in specie reclamo immediato, da presentare entro una settimana ai sensi dei §§ 464 III e 311 StPO.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna, le spese vengono di regola attribuite alla persona sottoposta al procedimento (§ 465 StPO). In caso di assoluzione, invece, esse sono a carico dell'Erario e, in particolare, gravano sulle casse del *Land* nel quale si colloca la sede giurisdizionale competente in prima istanza, ai sensi dal § 467 StPO. L'interpretazione del citato disposto fa emergere come la decisione liberatoria dispieghi i propri effetti anche sul piano delle spese processuali sopportate dall'accusato⁵⁴. Conseguenza di tutto ciò è l'abbandono, nella formulazione del § 467, della distinzione tra assoluzione "piena" e "per insufficienza di prove" che in passato era prevista per negare, nel secondo caso, il rimborso delle spese.

Pertanto, ai fini del rimborso delle spese diventa fondamentale l'epilogo del procedimento. Alla sentenza di assoluzione vengono equiparati altri tipi di proscioglimento, quali il diniego dell'apertura della fase dibattimentale e l'archiviazione "definitiva" del procedimento (§ 467, comma I, StPO), nonché quando l'organo dell'accusa revochi egli stesso l'addebito, dopo l'esercizio dell'azione penale.

All'epilogo del procedimento segue il pronunciamento da parte del giudice il cui ammontare è fissato, comprensivo di interessi, da parte dello stesso giudice di prima istanza secondo le regole civilistiche, ai sensi del § 464 StPO. Oltre allo StPO rileva il testo normativo definito *Gerichtskostengesetz* (GKG) del 5 maggio 2004 in base al quale le spese processuali ricomprendono sia quelle giudiziarie in senso stretto, commisurate all'entità della pena detentiva o pecuniaria eventualmente da applicare, sia gli ulteriori costi, previsti dalla legge, sostenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, anche per la difesa tecnica. Rilevano, allora, ai fini del rimborso previsto per assoluzione le spese che siano state affrontate dall'accusato e che possano essere considerate "necessarie".

Quella appena grossolanamente tratteggiata è una disciplina che conosce delle deroghe al diritto di rimborso già nei commi successivi al § 467 StPO. Talune di esse sono a carattere obbligatorio, altre facoltative, a seconda della reazione più o meno severa dell'ordinamento⁵⁵.

⁵⁴ L. MEYER-GÖBNER, *Strafprozessordnung*, München, 2012, 1737.

⁵⁵ G. BELLAVISTA, *Lealtà e probità del difensore e dell'accusatore privato nel processo penale*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Antolisei*, vol. I, 1965, 3 ss.; L. PARLATO, *Il rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione nell'ordinamento tedesco*, in *Cass. pen.*, fasc.10, 2014, 3498B.

Tuttavia, sebbene l'istituto *de quo* possa risultare positivo agli occhi dell'osservatore italiano, uno sguardo mirato consente di individuare alcune criticità. In proposito si osserva che in Germani si è soliti fare una distinzione. Vi sono casi in cui la difesa tecnica è necessaria (*notwendige Verteidigung*) e altri in cui se ne può fare a meno (*Wahlverteidigung*). All'Erario possono essere attribuite le spese processuali attinenti ai costi relativi alla prima tipologia di difesa. Le spese relative alla seconda continuano, invece, a gravare sulla persona sottoposta al procedimento quantomeno per la parte d'eccedenza rispetto alle spese di giustizia in senso stretto.

Degna di nota è poi la considerazione che le casse del *Land* si assumono l'onere economico limitatamente ai compensi "legali" del difensore non anche per quelli "convenzionali", cioè di quelli pattuiti con il cliente e più elevati. E questa è una scelta di politica legislativa che, come si dirà, oggi si riscontra nella novella del 2020 (par. 6).

Peraltro, affinché il rimborso abbia luogo, è necessario che la vicenda giudiziaria sia già sfociata nell'esercizio dell'azione penale e non quando una decisione liberatoria sia stata, invece, emessa in momenti antecedenti, anche perché si ritiene che nella fase iniziale del procedimento i costi difensivi non siano elevati e che, perciò, possano senza un eccessivo pregiudizio rimanere a carico dell'assistito⁵⁶.

In conclusione, sebbene le deroghe esistenti abbiano un certo rilievo, è innegabile il valore da riconoscersi all'istituto, il quale conferisce al soggetto assolto una sorta di "premio", anche solo relativa alla condotta processuale tenuta⁵⁷.

4.2. (segue) L'imputazione dei costi nel processo penale in Italia e nella CEDU: prime considerazioni

Segnatamente è dato osservare che il sistema giudiziario italiano in passato ha affrontato la questione evidenziando l'assenza di un dato positivo che preveda tale rimborso.

Onde fugare qualsiasi dubbio, è stata più volte sottoposta la questione alla Corte Costituzionale, la quale, come si chiarirà appresso, l'ha sempre disattesa con varie formule.

La Corte Costituzionale, infatti, investita della questione di legittimità degli artt. 529 e 649, comma 2, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di proscioglimento, con ordinanza l'ha disattesa⁵⁸.

⁵⁶ C. ROXIN, *Schünemann, Strafverfahrensrecht*, cit., 502

⁵⁷ L. PARLATO, *op. ult. cit.*

⁵⁸ Corte Cost., 30.07.2003, ord. n. 286; ID., 27.07.2001, ord. n. 318.

All'epoca, il remittente Tribunale di Terni valorizzava la violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. esponendo che per effetto della riforma costituzionale l'originaria posizione di preminenza della pubblica accusa era venuta meno e che il principio della parità delle parti dinanzi a un giudice terzo doveva ritenersi pienamente realizzato non solo per quel che attiene al profilo della formazione della prova⁵⁹, ma pure sotto il profilo delle spese legali e dunque della possibilità di condannare a esse lo Stato soccombente applicando nel processo penale il regime stabilito per il processo civile⁶⁰.

Opinare diversamente – si riteneva – desse luogo a non pariteticità delle parti dinanzi al giudice se questi poteva condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (o condanna), ma non poteva fare altrettanto in caso di diversa soluzione: assoluzione ovvero di proscioglimento per violazione del divieto di cui all'art. 649, comma 2 c.p.p. Altro parametro violato secondo il remittente sarebbe stato quello di cui all'art. 3 Cost. poiché “se non si concede[va] il ristoro delle spese in caso di vittoria (assoluzione o proscioglimento), ma si condanna[va] in caso di soccombenza (condanna) al rimborso delle spese, i due casi (i due cittadini), benché uguali, [sarebbero stati] trattati diversamente dal giudice”. Infine, sarebbe stato violato anche l'art. 24 Cost., “in quanto chi [doveva e-] deve spendere ingenti somme per difendersi, sapendo che certamente non le recupererà, potrebbe non difendersi adeguatamente e così il diritto di difesa potrebbe non essere garantito”⁶¹.

Si tratta di censure che all'epoca la Corte Costituzionale superò evidenziando, quanto all'art. 111 Cost., che, mentre per i non abbienti il problema non è dato porsi poiché esiste l'istituto del patrocinio a spese dello Stato⁶², “in relazione alla posizione degli abbienti, i soli a potersi lamentare degli oneri economici che il processo comporta [...], anche nel caso di assoluzione, nessuna utile comparazione, quanto al regime delle spese, può essere compiuta tra processo penale e altri processi, specie quello civile, essendo consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che non esiste un vincolo costituzionale all'identità di disciplina dei diversi procedimenti, rientrando nella discrezionalità del legislatore conformare i singoli istituti”⁶³. Con riferimento all'asserita violazione del principio di ragionevolezza e di parità, poi, la Corte la esclude rilevando la diversità tra “il processo civile,

⁵⁹ M. L. BITONTO, *Profili dispositivi dell'accertamento penale*, 2004, 22 ss.

⁶⁰ Per un indebolimento dei sistemi processuali v. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e ripartiva all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, 65 ss.; per un'analisi delle teorie, prassi e trasformazioni dei sistemi di tipo *adversary*, v. M. DAMASKA, *Il diritto delle prove alla deriva*, Bologna, 2003.

⁶¹ Trib. di Terni, ord. 24.05.2002.

⁶² L. PARLATO, *La rifusione delle spese processuali sostenute dall'assolto*, cit., 229.

⁶³ Corte Cost., n. 286, cit..

dominato dal principio di disponibilità dell'azione privata, e quello penale, nel quale vige il contrapposto principio dell'obbligatorietà dell'azione penale", con la conseguenza che il vuoto normativo [doveva e-] deve intendersi come voluto. Il principio della parità delle parti infatti [trovava e-] "trova la sua concretizzazione nell'eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che può essere bensì attenuata ma non eliminata, collegata, come è, allo *jus puniendi* che solo allo Stato può spettare"⁶⁴.

Nel processo penale, sostiene la Corte, esiste un "ineliminabile squilibrio di posizioni"⁶⁵, con la conseguenza che "il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di quella potestà"⁶⁶.

Da tutto ciò deriva secondo la Corte che la condanna dello Stato al pagamento delle spese processuali non sia soluzione imposta dalla Costituzione. Tale esclusione è piuttosto la conseguenza di un bilanciato che il Legislatore ha operato tra le contrapposte istanze e fini⁶⁷, entrambi espressivi di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità conseguenti all'esercizio dell'azione penale e più in particolare dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave (legge 13 aprile 1988, n. 117, come mod. dalla legge 27 febbraio 2015, n.18)⁶⁸.

⁶⁴ Corte Cost., n. 286, cit.; E. AMAODIO, *Giusto processo, Procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in ID., *Processo penale diritto europeo e common law*, Milano, 2003, 139.

⁶⁵ Corte Cost., n. 286, cit.; sull'impossibilità di bilanciare l'interesse individuale con quello supremo dello Stato v. M. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991, 155.

⁶⁶ Corte Cost., n. 286, cit.

⁶⁷ G. FIANDACA, *Diritto penale e processo*, in ID., *Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti*, Padova, 2002, 65; A. CIAVOLA, *op. ult. cit.*; G. CHIARA, *Diritto processuale penale*, in G. Fiandaca – G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 336.

⁶⁸ L. SCOTTI, *La responsabilità civile dei magistrati, commento teorico-pratico alla legge 13 aprile 1988, n. 117*, Milano, 1988; AA. VV., *La responsabilità civile dei magistrati. Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18*, a cura di F. Auletta, N. Rascio, S. Boccagna, Bologna, 2017; F. POLITI, *Diritto pubblico*, Torino, 2017, 350.

In base a ciò, allora, il diritto del cittadino a ricevere ristoro dall'atto lecito dannoso si ha solo quando l'esercizio dell'azione penale, che la pubblica accusa deve esercitare, trasmodi dolosamente o colposamente nella discrezionalità *ex art. 112 Cost.*, sancendo così un effetto limitante (par. 2)⁶⁹. Sviluppando maggiormente l'assunto, è noto che lo strumento più confacente sia quello indennitario e non già risarcitorio, difettando i presupposti di quest'ultimo. Vi è infatti una ragione dogmatica che impone di utilizzare il primo rimedio in luogo del secondo e questa è data dalla constatazione che qui si discorre di un danno *iure*, ossia autorizzato o giustificato dall'ordinamento, ma *contra ius* cioè che conduce alla lesione di un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento⁷⁰.

L'azione penale, invero, è espressione di un atto lecito, avendo il magistrato (il P.M.) l'obbligo di fonte costituzionale (art. 112 Cost.) di avviare l'azione penale ogni qualvolta venga a conoscenza di una notizia di reato⁷¹, ma che si può rilevare in conclusione dannoso perché arreca un pregiudizio al cittadino assolto con formula piena quante volte quella incolpazione risulti sbagliata⁷². Il che giustifica, come si chiarirà, la corresponsione dell'indennizzo parametrato, quanto meno, alle spese sostenute dall'ex accusato per far fronte alla propria difesa giudiziale (par. 6), e ciò al pari di quanto già avviene nel processo civile, dove la parte soccombente viene eventualmente gravata delle stesse e la cui natura è notoriamente indennitaria (par. 3.4).

L'investitura *ex lege* in capo alla pubblica accusa impone, tuttavia, una attenta valutazione dei fatti e delle circostanze, affinché la stessa possa poi decidere se esercitare, sussistendone i presupposti, l'azione penale oppure chiedere l'archiviazione o la proroga delle indagini. Si tratta di un accertamento che il P.M. deve esercitare svolgendo le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni. Tutto ciò al fine di tutelare, in primo luogo, il cittadino e, in secondo luogo, lo stesso prestigio dell'Amministrazione giustizia.

Opinare diversamente potrebbe comportare la lesione del principio di non colpevolezza in senso lato, poiché, ottenuta l'assoluzione, il soggetto verrebbe gravato di un pregiudizio ingiustificato rappresentato dal dover remunerare il proprio difensore a causa del cattivo uso dell'azione penale.

⁶⁹ F. CALZARETTI, *La nascita della costituzione. Le discussioni in assemblea costituente a commento degli articoli della costituzione*, in www.nascitacostituzione.it.

⁷⁰ In tema di indennizzo per un atto lecito dannoso si veda C. MAIORCA, voce *Responsabilità (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 462.

⁷¹ Sull'obbligo di esercitare l'azione penale v. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2012, 556.

⁷² C. MAIORCA, *op. ult. cit.*.

Sicché è chiaro che in siffatta ipotesi il significante che assurge a fulcro sta proprio nella laboriosa e diligente attività d'accertamento cui è preposto l'organo inquirente.

Peraltro, anche a livello CEDU il fenomeno non può passare inosservato, specie alla luce dell'art. 6 della Convenzione.

Il principio dell'equo processo, di cui il disposto è espressione, ben può essere letto nel senso che chi ha beneficiato di un'assoluzione o ha ottenuto l'archiviazione del procedimento vanta un diritto soggettivo perfetto nei confronti dello Stato – diritto che presuppone necessariamente l'instaurazione del rapporto processuale tra le parti del processo e il giudice – alla rifusione delle spese legali e processuali. Così evitando la frustrazione della sfera patrimoniale, incisa, come detto, dalla necessità di incaricare un professionista per la difesa giudiziale e all'uopo remunerarlo per l'attività svolta; trattandosi di un dispendio di risorse monetarie che l'ex accusato non avrebbe di certo sostenuto se l'attività svolta dagli organi giudiziari fosse stata più oculata.

Ebbene, detto principio informa l'intero *iter* procedimentale comportando quale suo esito quello di rendere pienamente effettiva la decisione assolutoria o l'archiviazione e quindi equo il processo ex art. 6 CEDU, con buona pace del principio d'innocenza inteso in senso lato. Ciò considerando che colui che è stato investito di un'accusa penale non può, dopo che quell'accusa è caduta, essere gravato di alcunché.

D'altronde, è noto come la Corte di Strasburgo si è occupata a più riprese dell'applicazione dell'art. 6 § 2 CEDU statuendo in ordine a: 1) decisioni giudiziarie rese successivamente a un procedimento penale conclusosi con l'abbandono delle accuse oppure con una sentenza di assoluzione e caratterizzati dall'obbligo imposto a un ex accusato di assumere le spese giudiziarie⁷³; 2) istanze indennitarie formulate da un ex accusato per la detenzione provvisoria o per un altro pregiudizio causato dal procedimento penale⁷⁴; 3) domande giudiziarie formulate da un ex accusato al fine di ottenere il rimborso delle spese di difesa⁷⁵; 4) azione civile di risarcimento presentata dalla vittima nei confronti dell'ex accusato⁷⁶.

In tali ipotesi giudiziarie, sebbene sia intervenuta declaratoria di proscioglimento dell'imputato (anche per prescrizione), la Corte Edu ha ritenuto d'addossare le spese processuali in capo a quest'ultimo. Ed ha ritenuto tutto ciò sulla base di argomentazioni estranee dall'ammissione, anche implicita, della colpevolezza dell'imputato medesimo. Questo perché, in caso contrario, sarebbe stata evidente la violazione del principio di

⁷³ Corte EDU, 25.03.1983, Minelli c. Svizzera.

⁷⁴ Corte EDU, 25.08.1993, Sekanina c. Austria.

⁷⁵ Corte EDU, 25.08.1987, Lutz c. Germania

⁷⁶ Corte EDU, 10.01.2012, Vulakh e altri c. Russia

presunzione d'innocenza tanto cara alla giurisprudenza convenzionale riconducendo la materia al paradigma del "processo come pena"⁷⁷.

A questa conclusione si poteva già pervenire prima della novella del 2020 tenendo conto dell'evoluzione che caratterizza uno Stato definibile "di diritto" e dando atto della necessità di adottare un approccio dinamico ed evolutivo nell'interpretazione del precetto costituzionale e della Convenzione, che renda "le garanzie concrete ed effettive, e non teoriche e illusorie"⁷⁸.

5. Il rimborso delle spese di lite nel processo penale: un'esigenza processuale da tempo avvertita. I d.d.l. e le iniziative ministeriali

Giova rammentare che nel processo penale come in quello civile si ha un processo di parti⁷⁹, talune necessarie (l'imputato, la pubblica accusa) tal'altre eventuali (la parte civile, il responsabile civile ecc.), sicché di regola una parte risulta vittoriosa e l'altra soccombente (o condannata).

In seno a questa dialettica processuale, lo scopo del processo penale non può essere solo quello di perseguire sempre e comunque un interesse superiore di giustizia, rappresentato dalla ricerca della verità e dalla repressione dei fatti costituenti reato, ma anche quello di definire le vicende che coinvolgono le parti in causa. Del resto, esistono non solo manifestazioni criminose che sono perseguibili d'ufficio e che impongono la ricerca della verità e la punizione del crimine, ma anche forme bagatellari o conflitti interpersonali che possono essere definite attraverso accordi fra le parti private, potendo queste venir meno con la remissione della querela di parte. Ora, mentre per quest'ultime ipotesi come chiarito (par. 3.1.) nessun problema si pone a proposito della condanna alle spese, maggiori problemi ha suscitato l'altra ipotesi.

Questa è una tematica assai importante e delicata, avvertita anche oltre i confini nazionali (parr. 4.1 e 4.2.), tanto è vero che varie iniziative di riforma si sono susseguite nel tempo. A un disegno di legge del 2001, che mirava a introdurre forme di detrazione fiscale delle spese legali a favore dell'assolto (d.d.l. n. 913, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 3.12.2001), hanno fatto seguito altri impulsi di matrice governativa nel 2004 (Ministro Castelli) e parlamentare nel 2012 (Deputato Galli).

Con il disegno di legge n. 2153 d'iniziativa parlamentare (presentato in data 3.12.15 dal Senatore Albertini) si era proposto di modificare all'art. 530 c.p.p., introducendo la possibilità di ottenere da parte dell'indagato o dell'imputato innocente il rimborso delle spese di giudizio.

⁷⁷ F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, I, II ed., Roma, 1949, 48 ss.

⁷⁸ Corte EDU, 17.09.2009, parr. 103-109, Scoppola c. Italia.

⁷⁹ M. DAMASKA, *op. cit.*

Il citato diritto secondo i suoi fiancheggiatori rappresentava un principio di equità e di giustizia reale e concreta. Si legge nel testo all'esame della Commissione giustizia che "Qualora un cittadino sia accusato di un reato e sottoposto a indagine, e il giudice accerti che non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, ancora, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, lo stesso giudice condanna la parte soccombente alla completa riparazione delle spese di giudizio, come comprovate dalla documentazione. Oggi, infatti, molte volte i cittadini sono costretti a subire quella che viene definita «una cattiva giustizia». Spesso accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono pesantemente anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche. È quindi necessario intervenire ponendo un principio di equità all'interno del processo penale affinché, in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato dalla totalità delle spese di giudizio da lui sopportate. Si tratta di una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve essere sempre e in ogni caso tutelato quando ne ricorrano i giusti presupposti, ovvero qualora non abbia commesso il fatto o il fatto non costituisca reato o il fatto non sia previsto dalla legge come reato".

Risultava così proposto il seguente articolo 530 c.p.p.: «2-bis. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale»⁸⁰.

Tali d.d.l. per diverso tempo però sono rimasti lettera morta, vuoi per l'instabilità politica che ha caratterizzato il nostro Paese, vuoi perché altre e più impellenti esigenze od obiettivi sono stati perseguiti.

Solo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di bilancio), allora, è stato portato a compimento questo percorso, i cui esiti rappresentano una vera e propria rivoluzione copernicana in ambito penale.

6. Gli artt. 1015 – 1022 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di bilancio)

Come accennato a par. 1, il rimborso delle spese di lite nel processo penale in favore dell'imputato assolto non opera per tutte le formule assolutorie, ma solo per talune di esse.

⁸⁰ Senato della Repubblica, XVII LEGISLATURA, disegno di legge n. 2153 del 3 dicembre 2015.

Il *prius* logico richiesto dal comma 1015 della legge n. 178 cit. è costituito dall'esistenza di una "sentenza divenuta irrevocabile" avente quale formula assolutoria quella "perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato".

Al ricorrere di questi presupposti, prevede la norma, "è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500", fermo restando che, come ricorda l'On.le Costa, "non viene minata la libertà del difensore di concordare la parcella con il proprio assistito. Fino a euro 10.500,00 può esserci un rimborso, le parcelle verranno rimborsate nei predetti limiti"⁸¹.

Questa prima norma nella parte in cui riconosce il diritto al rimborso delle spese di lite rappresenta non solo l'attuazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.⁸², ma anche un ammodernamento giustiziale in chiave distributiva ovvero un segno di civiltà giuridica che si pone in linea con quanto previsto in altri Paesi, come quello tedesco (par. 4.1), ma anche spagnolo⁸³.

In una prospettiva di *favor*, peraltro, questa disposizione non presentando alcuna specificazione può trovare applicazione sia con riferimento all'assoluzione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 530 c.p.p.⁸⁴, sia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Rimane fuori invece l'ipotesi concernente l'archiviazione davanti al G.I.P. di cui all'art. 409 c.p.p., mentre vi può rientrare, con alcune puntualizzazioni, l'udienza preliminare la quale, oltre a fungere da sede in cui il giudice è chiamato a controllare la legittimità e il merito della richiesta di rinvio formulata dal pubblico ministero, è anche la sede in cui è possibile definire anticipatamente il processo penale, quando il giudice accoglie la richiesta di patteggiamento o di rito abbreviato⁸⁵.

Di regola però l'udienza preliminare, nella quale partecipa anche la persona sottoposta alle indagini (artt. 415-bis e 416 c.p.p.), dopo la chiusura della discussione, termina o con la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il giudizio: nel primo caso, stando al tenore letterale dell'art. 425 c.p.p., le formule assolutorie ivi previste corrispondono a quelle di cui al comma 1015; nel secondo caso invece occorrerà verificare quale sarà la statuizione del giudice.

⁸¹ L. N. MEAZZA, *Rimborso delle spese legali nel caso di assoluzione: intervista a Enrico Costa*, 29 dicembre 2020, in www.giurisprudenzapenale.com.

⁸² L. N. MEAZZA, *Rimborso delle spese legali nel caso di assoluzione*, cit.

⁸³ J. MONTERO AROCA – J. L. GOVEZ COLOBER – S. BARONA VILAR – I. ESPARZA LEIBAR – K. F. ETXEBERRUA GURIDI, *Derecho jurisdiccional III. Proceso penal*, Valencia, 2015.

⁸⁴ L. N. MEAZZA, *op. ult. cit.*

⁸⁵ P. TONINI, *op. cit.*, 569.

In linea poi con le altre disposizioni che riconoscono la corresponsione di un indennizzo (v. par. 3 sulla riparazione del danno da ingiusta detenzione, e par. 3.3. sulla revisione per di errore giudiziario), è previsto un limite massimo oltre il quale il pregiudizio non è ristorabile. Esso, analogamente alla *ratio* che governa l'importo massimo indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione, funge da "base di calcolo" e assolve non solo a una funzione "normalizzatrice" tesa a garantire un trattamento tendenzialmente uniforme presso le diverse corti territoriali, ma anche a garantire che il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, costituito da una dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, non si esaurisca rapidamente. Fermo restando che tale Fondo è utilizzabile, per precisa scelta legislativa, solo per le sentenze divenute irrevocabili dopo la pubblicazione della citata normativa.

Il limite di euro 10.500,00 peraltro non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di pervenire a una statuizione sulle spese più equa possibile, in quanto rispondere alle diverse situazioni sottoposte al suo esame, potendo in questo *range* spaziare⁸⁶. In questo contesto, peraltro, tra gli elementi da tener in considerazione ai fini della liquidazione del rimborso in parola occorrerà attribuire, ai sensi del comma 1019, rilievo con veste prioritaria "al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio". È certo che tale limite costituisce il *plafond* massimo che il giudice potrà rimborsare al soggetto assolto. Inoltre, le disposizioni di cui alla novella non prevedono che questo rimborso sia liquidato con la sentenza che chiude il processo, necessitando che la pronuncia sia irrevocabile o definitiva. Il che si verifica quando non può più essere impugnata, perché sono scaduti i termini per ricorrere al grado di giudizio superiore (30 giorni per l'appello, 60 per il ricorso in Cassazione), ovvero quando la stessa è stata confermata dalla Cassazione. Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi, a giudizio di chi scrive, il giudice potrà prendere direttamente posizione sul rimborso delle spese qualora l'imputato adempia gli oneri procedurali di seguito esposti. Nel primo caso invece la questione sarà sottoposta al giudice in un secondo momento, quando cioè la sentenza diventi irrevocabile. Il che evita, tra l'altro, un effetto paralizzante rispetto alle decisioni di assoluzione e la possibilità che il giudice assuma il ruolo di "tutore delle casse dello Stato". È previsto infatti che l'imputato/indagato abbia diritto a tale rimborso solo se, ai sensi del comma 1017, formuli e depositi dinnanzi agli uffici competenti

⁸⁶ Secondo l'On.le Costa, la cui intervista è contenuta in L. N. MEAZZA, *op. ult. cit.*, "Non ci sarà una valutazione di un giudice in merito alla congruità o alla sussistenza del diritto al rimborso, che sarà oggettivo. L'unico problema è la capienza del fondo per pagare tutti i rimborsi".

del Ministero di Giustizia⁸⁷, e comunque si ritiene telematicamente, istanza contenente la fattura quietanzata del difensore che la parte ha assistito e l'espressa indicazione nella stessa della causale di pagamento in favore del procuratore; tale documento fiscale deve essere corredato dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché dalla copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità⁸⁸.

La presentazione di questa istanza – magari come detto di carattere telematico, analogamente a quanto accade per il patrocinio a spese dello Stato – è un di più che non emerge dal testo normativo, ma che in una logica di collaborazione procedurale consente all'Amministrazione di avere un quadro informativo di carattere sinottico a cui corrodo si pongono i documenti di cui sopra.

Tuttavia, allo stato, esistono non poche difficoltà derivanti dall'attuazione del comma 1019 della legge n. 178 cit. il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano stabiliti i "criteri" e le "modalità di erogazione dei rimborsi", nonché "le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020".

Tali difficoltà esistono in principalità perché il procedimento di liquidazione comporta l'accesso alle informazioni considerate rilevanti e pure sensibili dell'indagato/imputato assolto, giacché nelle disposizioni dedicate al rimborso delle spese legali non è prevista alcuna conoscenza del fascicolo processuale, dovendosi altresì rilevare che il mero dato della durata del giudizio in talune evenienze può essere anche scarsamente significativo in quanto essa può dipendere anche da comportamenti tenuti dall'imputato (par. 3.3). Tuttavia, il problema della conoscenza del fascicolo processuale potrebbe essere risolto assegnando il compito di esaminare l'istanza di rimborso delle spese legali in capo al Magistrato che per ultimo si è pronunciato sulla vicenda, in quanto conoscitore della stessa.

⁸⁷ Il comma 1021 dell'art. 1 della legge n. 178 cit. stabilisce infatti che "Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

⁸⁸ A livello operativo, il comma 1016 prevede che il rimborso di cui sopra sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il vero problema allora, come rilevato dall'On.le Costa, è altro, ossia quello di "individuare, all'interno della platea di richiedenti, lo schema delle priorità in caso non ci fosse una copertura sufficiente".

Il comma 1018 prevede peraltro delle ipotesi in cui il rimborso non è riconosciuto. Ciò si verifica in caso di: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

In ultimo, e incidentalmente, ci si è chiesti se la previsione del rimborso debba essere collegata, in un'ottica di responsabilizzazione, alla responsabilità civile dei magistrati. A tale interrogativo può essere data sinteticamente riposta positiva solo se si accerti che l'esercizio dell'azione penale ovvero il pronunciamento sia il frutto di dolo o colpa grave del magistrato e non già anche quando tali presupposti difettino.

7. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è possibile sostenere che la novella del 2020/2021 apra la strada verso una giustizia che ripara e non solo che punisce, evocativa, del presupposto della bilateralità propria di ogni determinazione giuridica, il riconoscimento dell'altro, secondo un'uguaglianza fondamentale.

La Giustizia (prima ancora del tipo di essa) è uno strumento formidabile d'equilibrio sociale, volto a riconciliare il sistema secondo una prospettiva allocativa, sicché non si vede per quale ragione tutto ciò non debba inerire il profilo delle spese legali dell'imputato innocente.